



Focus Lavoro

L'approfondimento di qualità

N. 12

21.03.2017

Cumulo gratuito: il punto dell'INPS

A cura di Daniele Bonaddio

Categoria: Previdenza e lavoro
Sottocategoria: Pensioni

L'INPS, con la Circolare n. 60 del 16 marzo 2017, ha fornito le prime istruzioni applicative riguardanti il c.d. **"cumulo gratuito"** dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cui all'art. 1, co. 195 e ss. della L. n. 232/2016. In particolare, è stato specificato che i lavoratori i quali hanno maturato più periodi assicurativi e che hanno presentato la domanda di pensione in totalizzazione, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda stessa, accedere al c.d. **"cumulo gratuito"**. La rinuncia, in tal caso, può essere effettuata anche dai superstiti dell'assicurato.

Premessa

In un'ottica di equità sociale e di sostegno alla flessibilità in uscita dal mercato del lavoro per i lavoratori con periodi contributivi in gestioni diverse, la Legge di Bilancio 2017 all'art. 1, co. da 195 a 198 ha modificato i requisiti per l'accesso al c.d. **cumulo dei periodi assicurativi** (ai fini pensionistici). In particolare, il Legislatore ha dato la possibilità ai lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa piuttosto instabile di poter **cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse**, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate.



L'intervento normativo si rende necessario poiché nel 2010 è stata eliminata la possibilità di ricongiungere i contributi versati nel pubblico impiego con quelli versati nel settore privato.

Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le novità principali in tema di cumulo dei periodi assicurativi, alla luce degli ultimi chiarimenti INPS.

NOVITÀ IN BREVE SUL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

- I soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione.
- È stata soppressa la condizione (ai fini dell'accesso al cumulo) che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e, in base ad una modifica approvata dalla Camera, estende l'istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato.
- È stata introdotta la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. Restano ferme le altre fattispecie di accesso all'istituto del cumulo (costituite dal possesso del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del relativo requisito contributivo ovvero dal possesso dei requisiti dei trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato deceduto).
- I termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano dell'istituto del cumulo, iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

**Il cumulo
gratuito**

La Legge di Bilancio 2017 all'art. 1, co. 195 opera una revisione dei requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi, finora previsti dall'art. 1, commi da 239 a 248, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.



In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) **possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione.**

Nella totalizzazione (anch'essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell'istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

IL CUMULO GRATUITO

Novità dal 2017

I lavoratori che hanno contributi in diverse gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

Soggetti interessati

Possono accedere al cumulo contributivo:

- ✓ i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;
- ✓ i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
- ✓ i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps;
- ✓ i lavoratori iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Elettrici, Telefonici eccetera);
- ✓ i lavoratori iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti eccetera).



Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare **tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate** purché gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni

interessate dal cumulo stesso. Si sottolinea, inoltre, che il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse interessate.

I requisiti

Per quanto concerne le condizioni e i requisiti da possedere per avvalersi della novella in esame, si specifiche che:

- ✓ la **lettera a) del comma 195** sopprime la condizione (ai fini dell'accesso al cumulo) che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e, in base ad una modifica approvata dalla Camera, estende l'istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato;
- ✓ la **lettera b) del comma 195**, invece, introduce la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. Restano ferme le altre fattispecie di accesso all'istituto del cumulo (costituite dal possesso del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del relativo requisito contributivo ovvero dal possesso dei requisiti dei trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato deceduto).

LEGGE DI BILANCIO 2017

195. "All'articolo 1, comma 239, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

Trattamenti erogati tramite cumulo



Esempio



Esempio

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”.

Grazie a tale intervento normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, attraverso il cumulo dei periodi assicurativi sarà possibile conseguire:

- ✓ la pensione di vecchiaia;
- ✓ la pensione anticipata;
- ✓ l'assegno ordinario d'inabilità;
- ✓ la pensione d'inabilità;
- ✓ la pensione indiretta;
- ✓ e, la pensione supplementare.

Si pensi a un assicurato di 62 anni che ha svolto 25 anni di lavoro dipendente nel settore pubblico ed altri 18 anni alle dipendenze di un datore privato. Periodi tutti non coincidenti da un punto di vista temporale. Ebbene dal 1° gennaio 2017 questi potrà sommare tali periodi ($25+18=43$) ed andare in pensione dato che ha ragguagliato il requisito contributivo minimo per la pensione anticipata.

Oppure si immagini a un lavoratore che abbia 66 anni e 7 mesi, con 15 anni di contributi nella gestione separata e 5 nell'AGO ma anche nel caso l'interessato ha 20 anni nell'AGO e 10 nella gestione separata. In entrambi i casi, il lavoratore otterrà la liquidazione della pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti per i singoli fondi interessati al cumulo previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

LE REGOLE DI CALCOLO

Ma come si determina l'importo della pensione?

Ebbene, esso si determina dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate:


- ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le **regole di calcolo previste da ciascun ordinamento** e sulla base delle rispettive retribuzioni.



Nota Bene

Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il **"sistema retributivo"**, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il **"sistema contributivo"**.

REGOLE DEL NUOVO CUMULO




Ricorda

L'articolo 1, comma 246 della L. n. 228/2012 prevede, infatti, che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, **tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo** purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Il sistema di calcolo

→ Ciascuna Gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi d'iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamenti e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimenti.



PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la **pensione di vecchiaia** anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.

In tali casi la pensione **non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017**.



Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l'esercizio della facoltà di cumulo.

PENSIONE ANTICIPATA

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata con il requisito contributivo, adeguato agli incrementi della speranza di vita, rispettando i seguenti requisiti:

ANNO	UOMINI	DONNE
Dal 2017 al 2018	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane)
(*) <i>Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010.</i>		

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola è richiesta la **cessazione del rapporto di lavoro dipendente**. Inoltre, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017.

PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI

La facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti per conseguire la **pensione indiretta**, anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico.



Nota Bene

In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Resta fermo che la titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l'esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti.

TRATTAMENTI DI INABILITÀ IN CUMULO

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i **trattamenti d'inabilità** anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.



Osserva

In tali casi, la decorrenza dei trattamenti d'inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Contributi esteri



Gestione domande

Da notare che in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l'interessato può conseguire la pensione di inabilità ai sensi del predetto comma 239, tenuto conto che il possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239, in applicazione della Legge n. 613 del 1966, non preclude l'esercizio della facoltà di cumulo in parola.

Resta ferma la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione d'inabilità in totalizzazione, con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al Decreto Legislativo n. 184 del 1997, con applicazione della relativa disciplina.

Particolare è il caso dei contributi esteri, in quanto risultano anch'essi utili ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti.

In particolare, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l'accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (**52 settimane**) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Gli effetti della contribuzione estera devono essere valutati **una sola volta**, con riferimento alle singole gestioni italiane. Nel caso in cui il diritto a pensione, avvalendosi della totalizzazione della contribuzione estera, venga perfezionato in più gestioni, dovrà essere attribuito all'interessato il trattamento più favorevole.

Le domande di pensione in cumulo presentate **entro il 31 dicembre 2016** e non ancora definite dai soggetti:

- in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle predette disposizioni;
- non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente Circolare.

Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione



Termini di pagamento del TFS



Si precisa, inoltre, che è data facoltà ai soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della Legge n. 228 del 2012 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del citato articolo 1, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, di poter **rinunciare alla domanda di pensione in totalizzazione** e accedere al trattamento pensi

La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

Il comma 196 disciplina i **termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio**, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del medesimo istituto del cumulo.

A tal proposito, si prevede che i termini di pagamento previsti dalla disciplina generale in materia (ivi richiamata) inizino a decorrere **solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia**.

Appare opportuno chiarire che se la norma di cui al comma 196 abbia effetto retroattivo, considerato che anche la disciplina attuale consente alcuni casi (trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato) di ricorso al cumulo prima del compimento dei requisiti anagrafici suddetti. Potrebbe inoltre essere ritenuto opportuno valutare, ai fini in esame, il caso in cui, pur non computando gli effetti del cumulo, il soggetto maturi egualmente, prima del compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica.

LEGGE DI BILANCIO 2017

Comma 196. "Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio

Norme transitorie



Riferimenti normativi e di prassi

1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

I commi 197 e 198 recano norme transitorie - in considerazione delle novelle di cui al comma 195 - per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire l'accesso alternativo all'istituto del cumulo (sempre che sussistano i relativi requisiti) e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di domanda di ricongiunzione).

Si segnala che, al contrario che nel comma 198 (relativo alle domande di totalizzazione), nel comma 197, concernente le domande di ricongiunzione, non si esplicita se la norma transitoria riguardi esclusivamente le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

- INPS, Circolare n. 60 del 16 marzo 2017
- Art. 2, co. 26 della Legge 8 agosto 1995
- Art. 1, co. 195 e ss. della L. n. 232/2016
- Art. 1, commi da 239 a 248 della L. 24 dicembre 2012, n. 228
- Art. 1, co. 246 della L. n. 228/2012
- Legge n. 613 del 1966

- Riproduzione riservata -